

## **DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

### **397/2019/R/EEL**

#### **PREMESSA**

Prima di approfondire gli aspetti specifici della consultazione le scriventi associazioni vogliono richiamare l'attenzione dell'autorità sulla necessità di ragionare ed agire in maniera sinergica ed interdisciplinare su alcuni argomenti chiave del contesto di riferimento. Il documento di consultazione richiama, infatti, in più punti i rischi collegati alla copertura delle quote connesse al fenomeno morosità la cui unica soluzione proposta però rimane sempre nell'alveo del prezzo da praticare se non in soluzioni farraginose e di probabile scarsa applicazione pratica come quella proposta al modello 1 bis trascurando la possibilità e la necessità di ragionare in maniera unitaria su temi che rimangono strettamente connessi tra di loro come la morosità ed il sistema di garanzie reciproche tra gli attori della filiera.

Quanto al tema morosità si richiama la proposta presentata dal Movimento Consumatori in riscontro all'audizione sul Quadro strategico nazionale Arera 2019-2021 in cui si evidenziava l'importanza di approfondire il tema morosità e scremare la componente di "morosità incolpevole", quale situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle bollette in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, del soggetto indicando precisi ed oggettivi parametri di individuazione della casistica, dalla "morosità intenzionale" quale inadempimento volontario dell'obbligazione degli importi dovuti dal cliente finale disalimentabile. Tale sistema può consentire di isolare le patologie del sistema, su cui intervenire pesantemente con gli strumenti atti ad arginare il problema, senza penalizzare le fasce vulnerabili di consumatori.

Rispetto al secondo elemento di criticità, ossia il peso degli oneri generali di sistema, anch'esso oggetto di recente consultazione e di specifico tavolo di confronto con l'Arera, è fondamentale spingere congiuntamente sull'**intervento legislativo di razionalizzazione della materia** per rendere obbligatorio il sistema di garanzie tra venditore e distributore per manlevare il consumatore domestico (e le micro imprese) da eventuali morosità nella parte in cui vengono stabilite le garanzie tra venditore e distributore a copertura degli oneri generali di sistema e che consenta all'Arera di riprendere il percorso regolatorio avviato con l'impugnata **delibera 612/2013/R/EEL**.

Venendo all'ambito di applicazione specifico della consultazione il servizio di salvaguardia interessa al momento circa 50.000 utenze, che nel corso degli anni non hanno avuto alcuna

propensione a passare da una gestione tutelata ad una gestione nel mercato libero, nonostante le diverse offerte presenti sul mercato da diversi venditori.

Interrogarsi sul perché tali utenze non abbiano effettuato scelte verso il libero mercato potrebbe essere il giusto punto di partenza per concretamente operare scelte strategiche e attività, oggi più che mai opportune, non solo a partire dal 1° luglio 2020, ma da oggi sino al 30 giugno 2020, inserendosi in quel vuoto normativo lasciato dal legislatore.

Nulla, infatti, viene previsto medio tempore circa i comportamenti pro attivi, quali potrebbero essere: obblighi di informazioni puntuali e pubblicità a livello nazionale gravanti sugli attuali fornitori del servizio di maggior tutela, al fine di interrompere l'inerzia dei clienti per aderire a nuovi contratti nel mercato libero.

Tutto ciò dovrebbe essere effettuato seguendo regole precise per tutti gli operatori ed in modo tale da sensibilizzare gli utenti sulle offerte presenti nel mercato che abbiano inderogabilmente i requisiti della chiarezza, semplicità, trasparenza, costi certi e informativa dettagliata (alla luce anche del GDPR 679/2016) e che possano far effettuare ai clienti finali scelte consapevoli.

#### **A. REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI**

***Q1 – Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?***

Si concorda con gli orientamenti. Al riguardo si eccepisce un dubbio interpretativo: le condizioni di accesso al nuovo servizio di salvaguardia avrebbero origine da un'estinzione ex lege del contratto di somministrazione della fornitura dell'energia tra il cliente finale e l'esercente a partire dal 1° luglio 2020, in quanto venendo meno il servizio di tutela del prezzo verrebbe meno l'oggetto del rapporto contrattuale.

Ad avviso di chi scrive l'unico istituto operante è quello dell'abrogatio legis, mentre la cessazione del contratto per venuta meno dell'oggetto del contratto di somministrazione sembrerebbe una forzatura interpretativa.

***D. Lgs. 124/2017, art 1, comma 60.*** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. ***art.1, comma 69.***

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***Q2 – Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvergono in proposito?***

Si condivide l'orientamento ma le previsioni di cui ai punti 3.13 e 3.14 devono, ad avviso delle scriventi associazioni, includere anche i clienti i cui contratti sul libero mercato sono diretta conseguenza di una PCS accertata, in tali casistiche alcuna reale volontà di scegliere il libero mercato vi è stata e, pertanto, tali utenze hanno diritto ad accedere al servizio di salvaguardia al pari delle due tipologie precedentemente richiamate (utente che non ha effettuato la scelta ovvero che si trovano senza venditore nel mercato libero per risoluzione del contratto/fallimento del venditore).

## **B. ASSETTO DEL SERVIZIO**

### **MODELLO 1 E 1 BIS**

#### **Q3 - Q4 - Q5**

Per le motivazioni richiamate in premessa si esprime preferenza per il modello 1 che si ritiene maggiormente equilibrato nei ruoli individuati mentre si disapprova l'applicazione del modello 1 bis che affida ad AU un ruolo eccessivamente dominante tutte le dinamiche sottostanti la gestione del servizio di salvaguardia, che richiede tempi di implementazioni più estesi e dinamiche fiscali, finanziarie e bancarie di dubbia applicazione come evidenziato nel documento. Come indicato in premessa, la necessità di coprire i rischi derivanti dagli eventuali mancati incassi che si riverserebbero sull'intera collettività possono essere efficacemente arginati attraverso un sistema di garanzie fideiussorie il cui peso, ad avviso delle scriventi associazioni non vi è ragione che venga caricato integralmente all'utente. L'azienda partecipante alle procedure concorsuali acquisisce un potenziale vantaggio nell'interlocuzione diretta con la vasta platea dei clienti che andrebbe a servire e pertanto l'alea in oggetto può essere e va ricompresa, anche se non nella sua totalità, nel rischio di impresa.

## **MODELLO 2**

### **Q6 - Q7**

Non si è d'accordo con l'implementazione prevista dal documento in cui gli esercenti direttamente provvederanno a sottoscrivere contratto di dispacciamento con Terna e contratti di trasporto con le imprese distributrici.

Si tende ad attuare le regole del libero mercato, aggravandole ulteriormente con la sottoscrizione dei due contratti sopra richiamati, in un mercato di salvaguardia che dovrebbe temporaneamente traghettare, a condizioni contrattuali garantite e gradualì come previsto dal legislatore comunitario, i clienti del mercato tutelato verso il mercato libero.

### **IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTINUITA' DELLA FORNITURA IN CASO DI INDISPONIBILITA' DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I PICCOLI CLIENTI**

#### **Q8**

In merito all'identificazione del soggetto che dovrà garantire il servizio in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia, ad avviso di chi scrive, tra le soluzioni proposte la sub c), effettuando le precisazioni come previste in risposta al Q9, troverebbe migliore applicazione attribuendo ad altri esercenti di aree con caratteristiche omogenee a quelle delle aree rimaste prive il servizio.

#### **Q9**

In sede di gara di aggiudicazione potrebbero essere effettuati delle sub-classificazioni su base territoriale stilando una lista di esercenti qualificati non vincitori. In caso di venuta meno dell'esercente assegnatario, senza indire una nuova gara, si attingerebbe da quelle stesse liste.

### **C. CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

***Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti in analogia a quella della maggior tutela?***

*Si, si concorda*

***Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale?***

*Si, si concorda*

**CORRISPETTIVI APPLICATI AL CLIENTE FINALE RIFORNITO  
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO**

**Q12 - Q13 - Q14 - Q15**

Si condivide l'opzione A con mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici ed ex post.

**Q16**

Sì, si concorda

**Q17**

Sì, si concorda

**Q18**

Sì, si concorda

**Q19**

Gli strumenti, diversi dal segnale di prezzo, che possono incentivare il cliente finale a passare al libero mercato sono quelli qualitativi delle offerte proposte dai venditori in uno alla massima trasparenza delle comunicazioni e della diffusione, sempre sotto l'egida ed il controllo dell'Arera, che dovrà spaziare, dopo la definizione delle condizioni di ingresso nel mercato con l'auspicato albo dei venditori, anche sulle condizioni di vendita e post vendita "rassicurando" il consumatore sulla giustezza delle scelte effettuate e sulla fluidità del sistema per garantirlo sulla trasparenza dell'eventuale cambio di fornitore.

**CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI DEL SERVIZIO****Q20 - Q21 - Q22**

Complessivamente gli orientamenti dell'autorità sono condivisibili ma, in ottica di approfondimento futuro dello schema applicativo, si evidenzia, sin d'ora, la necessità di tendere ad un sistema sinergico di soluzioni rispetto al tema morosità ed alleggerimento delle componenti in fattura riportando sulla fiscalità generale le voci non strettamente collegate alla fornitura energetica, al riguardo si richiama quanto in premessa.

**CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI****Q23**

Si condivide l'orientamento dell'autorità rispetto all'applicazione dello schema di condizioni contrattuali previste per le offerte PLACET che si ritengono essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019, in un'ottica di nuovo servizio

di salvaguardia temporaneo che è volto a dare seguito ad un percorso graduale sui prezzi di fornitura e differito nel tempo.

Ciò che dovrà essere chiarito è proprio tale percorso graduale nel tempo in cosa consisterà in concreto, se sin da ora si prevedono delle tappe a scaglioni dando seguito a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

#### **Q24 – Q25**

Gli obblighi informativi previsti in capo all'esercente attivato nel servizio di salvaguardia a, b, c, d sono obblighi correttamente definiti. Rispetto al punto "e", ossia la possibilità di rivolgersi allo Sportello per il Consumatore di energia ed ai relativi recapiti, manca il riconoscimento degli sportelli afferenti il progetto PQS egualmente qualificati e riconosciuti dalla stessa Autorità che possono assolvere altrettanto efficacemente la funzione di assistenza al consumatore descritta, possono anzi essere di ulteriore strategico ausilio stante la territorialità degli stessi e quindi la prossimità al consumatore e di particolare interesse per quelle categorie di utenti che hanno difficoltà ad interagire con lo strumento centralizzato rappresentato dallo Sportello per limiti culturali o di età.

Per quanto riguarda il punto 3.99 tali obblighi dovrebbero sussistere anche in capo all'esercente nella maggior tutela che sino al 30 giugno 2020 fornirà il cliente finale.

#### **Q26 - Q27**

Si concorda con la previsione dell'adempimento di cui al punto 3.100, ossia l'applicazione della scheda di confrontabilità, ma con parametri stringenti e vincolanti che prevedano anche l'indicazione e l'invito a raffrontare quanto scritto con quanto riportato nel portale offerte dell'AU e con un'attività puntuale ed inflessibile di monitoraggio ed un regime sanzionatorio disincentivante possibili pratiche commerciali scorrette attuate dagli esercenti.

### **IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO**

#### **Q28**

Si è d'accordo con i requisiti economico-finanziari prescritti

#### **Q29 - Q30 – Q31**

Per quanto riguarda i requisiti gestionali in termini di onorabilità ed adeguatezza delle forme societarie, in quest'ultimo punto sembrerebbe allargarsi la platea dei possibili esercenti, anche se tale aspetto viene poi chiarito dall'ulteriore requisito di natura operativa che restringe le maglie della platea indirettamente rispondendo anche al Q30. In quest'ultimo caso, il requisito ulteriore previsto dal punto 3.116 garantirebbe, almeno valutando i numeri delle utenze fornite,

l'affidabilità dell'azienda ed anche del servizio universale che deve essere garantito, rispondendo in tal guisa anche al Q31.

### **Q32**

Si, si concorda

### **Q33**

Nell'ipotesi di decadenza dall'affidamento del servizio, le scriventi associazioni ritengono fondamentale l'immediata notizia ai clienti interessati nonché ai terzi intermediari che potrebbero essere genericamente le AACC o più specificamente dare un ruolo agli sportelli territoriali delle AACC ed in particolare agli sportelli del PQS qualificati e pronti ad essere ricettivi di tutte quelle problematiche che dovessero nascere in loco.

Si è d'accordo sul fornire all'Arera la possibilità di effettuare un monitoraggio periodico volto al rispetto dei requisiti prescritti, ad esempio su base semestrale rispetto agli obblighi prescritti agli esercenti, fornendo in tal modo la massima garanzia al cliente finale sull'affidabilità dell'esercente.

## **MISURE PER FAVORIRE ESITI CONCORRENZIALI DELLE PROCEDURE**

### **Q34 – Q38**

Premettendo che si condividono pienamente le premesse strategiche esposte ai punti iniziali (3.126 e seguenti), in particolar modo quanto previsto al punto 3.132 rispetto ai dati nella sola disponibilità degli attuali esercenti la maggior tutela che creano un'asimmetria informativa falsante il corretto svolgimento delle procedure di gara, resta evidente che in risposta al primo quesito si debba tendere ad acquisire e rendere disponibili tutti i dati di numerosità, territorialità, caratteristiche di consumo e criticità (ad esempio aspetto morosità) nella disponibilità dell'autorità (per tramite di AU o da acquisire da parte degli esercenti la maggior tutela) per rendere quanto più chiara e trasparente la procedura concorsuale e consentire quindi l'allargamento della partecipazione a più soggetti interessati.

### **Q35 – Q37**

Si, si concorda

### **Q36 – Q40**

Per le scriventi associazioni, nell'ottica di favorire degli esiti di gara concorrenziali, si ritiene essenziale identificare delle aree di assegnazione del servizio per dimensione adeguata rispetto alla capacità dei potenziali partecipanti di servire i punti ivi inclusi, che potrebbero essere

compresi tra 500.000 e 1.000.000 ed omogenee sia in termini di numero di punti di prelievo sia di livelli di rischio del servizio (anche sotto il profilo della morosità) così da favorire la partecipazione in tutte le aree. Tali interventi regolatori però non devono poi essere elementi di attrattività per alcune zone e di negatività per altre ove, per esempio, il rischio morosità risulta più alto in ciò di fatto sfavorendo alcune zone del paese.

Quindi utilizzazione di criteri che possano riequilibrare tale sbilanciamento attraverso l'adozione di regole condivise sulla morosità incolpevole (come in altra parte già suggerito). Quindi la scelta del disegno delle procedure concorsuali (es. tipologia di asta e modalità di espletamento) e delle regole di aggiudicazione delle stesse dovrà parimenti rispondere all'obiettivo di prevenire comportamenti predatori e/o collusivi da parte dei partecipanti. A riguardo, dovrà altresì essere valutata l'opportunità di introdurre misure specifiche per prevenire l'esercizio di potere di mercato (ad es. tetti *antitrust* rispetto al numero massimo di aree che possono essere aggiudicate dallo stesso soggetto, ovvero tetti al prezzo offerto in sede di gara), fermo restando il necessario raccordo con il quadro legislativo vigente.

### **Q39**

In assenza di un adeguato sistema di selezione e di intervento rispetto alle diverse categorie di morosità esistenti (colpevoli, incolpevoli, provenienti da soggetti pubblici/privati) non si ritiene applicabile il criterio dei cluster omogenei pertanto si esprime preferenza per l'eventuale applicazione di criterio di contiguità geografica.

### **Q41**

In presenza dell'evidenziato vulnus normativo, su cui si conviene si debba intervenire, si condivide l'orientamento dell'Autorità rispetto all'AU quale soggetto che potrebbe essere deputato a svolgere le procedure concorsuali.

## **F. DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Q42 – Q43**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità rispetto al primo periodo di assegnazione, l'arco temporale di tre anni è congruo rispetto al numero di utenze coinvolto ed alla necessità delle aziende di coprire l'investimento. Si ribadisce anche in questa sede l'importanza di utilizzare proficuamente questo arco temporale per incentivare la consapevolezza degli utenti verso una scelta autonoma di variazione del contratto.

## **TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE**

### **Q44 - Q45 - Q46 - Q47**

L'implementazione graduale partendo dalle piccole imprese per poi arrivare ai clienti domestici può essere ritenuta utile per agevolare gli esercenti che approcciano alle procedure concorsuali e per la stessa autorità al fine di monitorare le reazioni e gli effetti del nuovo sistema implementato per cui è condivisibile l'impostazione, si ritiene però che si debba dare certezza al percorso di completamento del disposto della Legge Concorrenza e, pertanto, l'orizzonte temporale entro cui si ritiene necessario attivare il servizio di salvaguardia non dovrebbe, ad avviso delle scrivente, superare i oltre 6 mesi il termine del 1 luglio 2020.

**Avv. Ovidio Marzaioli**  
Vicesegretario Generale  
Movimento Consumatori

**Dr. Ettore Salvatori**  
Presidente  
Assoconsum